

GRAZIADEI. Mi rimetto anche io alle mie precedenti dichiarazioni.

MODIGLIANI. Faccio analoga dichiarazione.

VELLA. Anche io.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole sottosegretario per la presidenza del Consiglio. Ne ha facoltà.

ACERBO, *sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo dichiara di astenersi da questa votazione.

PRESIDENTE. Metto a partito la proposta dell'onorevole Franceschi perchè siano respinte le dimissioni dell'onorevole Grandi Rodolfo.

(È approvata).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge elettorale politica.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: Modificazioni alla legge elettorale politica.

Prego l'onorevole sottosegretario alla presidenza del Consiglio di dichiarare se consente che la discussione avvenga sul testo della Commissione.

ACERBO, *sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio dei ministri*. Consento, purchè non si intenda con ciò che io lo accetti integralmente.

PRESIDENTE. Sta bene.

ART. 1.

« Agli articoli 3 e 39 ed ai Titoli III, IV e VI del testo unico 2 settembre 1919, numero 1495, sono sostituiti i seguenti »:

Art. 3.

« I soldati del Regio esercito e della marina non possono esercitare il diritto elettorale finchè si trovano sotto le armi.

« Questa disposizione si applica pure agli individui di grado corrispondente appartenenti a corpi organizzati militarmente per servizio dello Stato ».

Questo articolo è identico a quello del testo unico 2 settembre 1919, salvo che in quello si escludono anche i sottufficiali dal diritto al voto.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Lazzari. Ne ha facoltà.

LAZZARI. A quest'articolo 3 noi crediamo sia necessario aggiungere un piccolo

emendamento, perchè le categorie armate, che sono escluse dall'esercizio del diritto elettorale, devono far pensare che ci sia la possibilità di introdurre nell'esercizio del diritto elettorale sistemi i quali tornano di danno alla stessa chiara, semplice e naturale espressione del diritto di suffragio. L'aggiunta che si dovrebbe fare è che in questa disposizione siano tassativamente compresi anche gli appartenenti alla milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

A me pare che quest'aggiunta sia razionale; dal momento che nell'articolo si dice: « individui di grado corrispondente appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato ». La milizia volontaria per la sicurezza nazionale è certamente un corpo militarmente organizzato al servizio dello Stato per quanto agli ordini del capo del Governo.

Quindi, per evitare equivoci, noi presentiamo quest'aggiunta, perchè si comprenda in questi corpi organizzati militarmente anche la milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

PRESIDENTE. Onorevole Lazzari, ella formula un emendamento ?

LAZZARI. Sissignore.

PRESIDENTE. La prego di presentarlo con dieci firme.

MODIGLIANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODIGLIANI. Per dire brevissimamente per quali ragioni — non so se interpretando il pensiero di tutto il gruppo, a cui ho l'onore di appartenere — io non posso associarmi all'emendamento dell'onorevole Lazzari. Infatti finchè l'italiano resta italiano, l'articolo 3 implica già l'esclusione della milizia volontaria per la sicurezza nazionale. Milizia vuol dire: corpo armato e organizzato militarmente; nazionale vuol dire: dello Stato. Quindi la milizia volontaria per la sicurezza nazionale è certamente da comprendersi fra i corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato.

Faccio anzi osservare che la dizione dell'articolo « per servizio dello Stato », è così ampia e generica, che tipicamente non consente distinzioni in rapporto alle funzioni che un determinato corpo militare esercita; e che quindi la milizia nazionale è sicuramente già compresa nel dispositivo dell'articolo.

L'emendamento, dunque, è superfluo.

LAZZARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.